REGOLAMENTO (CEE) N. 2609/78 DEL CONSIGLIO

del 30 ottobre 1978

che modifica il regolamento (CEE) n. 1931/76 per quanto concerne alcune operazioni di distillazione nel settore vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune nel mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1861/78 (2), in particolare l'articolo 6 ter, paragrafo 3, l'articolo 6 quater, paragrafo 3, l'articolo 6 quinto, paragrafo 4, l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 24 bis, paragrafo 5, e l'articolo 24 ter, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1931/76 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1675/77 (4), ha stabilito le norme generali per le operazioni di distillazione di vini previste dagli articoli 6 ter, 6 quater, 24 bis e 24 ter del regolamento (CEE) n. 816/70 ;

considerando che occorre attualizzare i riferimenti a taluni articoli del regolamento (CEE) n. 816/70 contenuti nel regolamento (CEE) n. 1931/76 in seguito alle modifiche apportate dal regolamento (CEE) n. 1677/77 (5) ;

considerando che, in base all'esperienza acquisita ed in attesa dell'adozione di una regolamentazione in materia, occorre ammettere una certa tolleranza per il quantitativo di vino che figura in taluni contratti di fornitura di vino conclusi durante le campagne 1976/1977, 1977/1978 e 1978/1979 ; che occorre d'altra parte prevedere, in un caso fortuito o per cause di forza maggiore, la possibilità di versare l'aiuto per il quantitativo di vino effettivamente distillato ;

considerando che occorre dunque modificare il regolamento (CEE) n. 1931/76,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo del regolamento (CEE) n. 1931/76 è modificato nel modo seguente :

1. Nel titolo si inseriscono le parole «6 quinto» dopo le parole «6 quater».

2. Nell'articolo 1

   a) al paragrafo 1, primo comma, si inseriscono le parole «6 quinto,» dopo «6 quater,» ;

   b) al paragrafo 2, lettera b), si inseriscono le parole «articolo 6 quinto, paragrafo 3,» dopo «articolo 6 quater, paragrafo 2,».

3. Nell'articolo 2 bis le parole «articolo 6 ter, paragrafo 1, secondo comma» sono sostituite dalle parole «articolo 6 quinto, paragrafo 1».

4. Nell'articolo 4, secondo comma, le parole «articoli 6 ter e 6 quater» sono sostituite dalle parole «articoli 6 ter, 6 quater e 6 quinto».

Articolo 2

L'articolo seguente è inserito nel regolamento (CEE) n. 1931/76 :

« *Articolo 4 bis*

1. È ammessa una tolleranza del 10 % in più o in meno per il quantitativo di vino indicato in un contratto di cui all'articolo 1.

Tuttavia tale tolleranza non è ammessa per i contratti riguardanti la distillazione di cui all'articolo 24 bis, o riguardanti la distillazione di cui all'articolo 24 ter del regolamento (CEE) n. 816/70.

2. Quando, in un caso fortuito o per causa di forza maggiore, la totalità o una parte del vino oggetto di un contratto di cui all'articolo 1 non può essere distillata, il distillatore o il produttore ne informano senza indugio :

— l'organismo di intervento dello Stato membro nel territorio del quale si trovano gli impianti di distillazione e,

— se la cantina del produttore si trova in un altro Stato membro, l'organismo di intervento di questo secondo Stato membro.

3. Nei casi contemplati nei paragrafi 1 e 2 l'organismo d'intervento versa l'aiuto di cui all'arti-

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 215 del 4. 8. 1978, pag. 1.
(3) GU n. L 211 del 5. 8. 1976, pag. 5.
(4) GU n. L 187 del 27. 7. 1977, pag. 3.
(5) GU n. L 187 del 27. 7. 1977, pag. 6.

colo 2, paragrafo 3, per il quantitativo di vino che è stato effettivamente distillato.

4. Il presente articolo è applicabile ai contratti di fornitura conclusi durante le campagne 1976/1977, 1977/1978 e 1978/1979.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 ottobre 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL